

Art. 4

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati in comuni situati al di sopra dei mille metri di altitudine di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).";

b) nel comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esenti dall'imposta municipale propria."»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono soppresse; dopo le parole: "della stessa" sono aggiunte le seguenti: "; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.";

b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

c) al comma 5, le parole "pari a 130" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 135";

d) al comma 8 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta e la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.";

e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai

medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.”;

d) alla lettera a) del comma 14 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”;

f) al comma 10, al penultimo periodo, dopo le parole: “30 dicembre 1992, n. 504”, sono aggiunte le seguenti:“; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato.”;

g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio.”;

h) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

“12-bis. Per l'anno 2012, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. e sulla base di tali dati possono operare un accertamento convenzionale provvisorio. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.”.

AA

12-quater. All'articolo 7, comma 2, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono soppresse le seguenti parole : “e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo”.

12-quinquies. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: “30 giugno” con le seguenti: “31 ottobre”.”;

i) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”»;

c) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica la agevolazione di cui al comma 8-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).”;

5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

5-sexies. Per le cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011. ».

5-septies. In aggiunta all'importo di riduzione del recupero previsto dall'articolo 13, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto di euro **235.150.000** per l'anno 2012 e di euro **164.050.000** per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

d) al comma 3, dopo le parole “imposta municipale propria” sono aggiunte le seguenti: “relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.”.

Conseguentemente

Art. 8

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività

AA

qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi. »»

I RELATORI

Antonio Azzollini
Mario Baldassarri

Emendamento terreni e comuni montani

Relazione tecnica

La proposta emendativa prevede le seguenti modifiche alla disciplina IMU:

- Esenzione per i fabbricati rurali strumentali situati nei comuni di montagna con altitudine superiore a 1.000 metri.
- Si ripristina al 25% l'abbattimento della base imponibile a favore degli IAP prevista all'art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992.
- Incremento del moltiplicatore (da 130 a 135) applicato ai fini della determinazione della base imponibile IMU dei terreni posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Sulla base delle elaborazioni effettuate utilizzando le banche già adoperate per la stima originaria (banca dati del Catasto Edilizio Urbano e del Catasto terreni e dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche dei redditi di lavoro dipendente), la disposizione comporta gli effetti finanziari di seguito indicati:

	Effetti
Tassazione fabbricati strumentali:	
Esenzione comuni montani > 1.000 metri	-1,35
Tassazione terreni	
Ripristino al 25% abbattimento base imponibile IAP	-7,50
Incremento moltiplicatore da 130 a 135	10,00
Effetto complessivo netto	1,15

In milioni di euro

Art. 4, comma 5-sexies

Utili a riserva obbligatoria delle Banche di Credito Cooperativo

Relazione tecnica

La disposizione in esame prevede che per le cooperative di credito cooperativo le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

In sostanza, la proposta emendativa esclude le Banche di Credito Cooperativo dalla tassazione (intesa come esclusione dalla esenzione) del 10% dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria per il 2012.

In tal modo, per i soggetti interessati vengono neutralizzate per la suddetta annualità, di fatto, le disposizioni restrittive del DL n. 138/2011 che ne prevedeva l'applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto (ossia dal 2012).

In merito alle stime in termini di gettito si evidenzia chela normativa proposta è suscettibile di produrre effetti negativi in termini di gettito per l'Erario di competenza 2012.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2010 società di capitali l'utile delle BCC risulta di circa 1.036 milioni di euro.

Poiché la quota di utile annuale destinato a riserva minima obbligatoria per le BCC è pari al 70%, ne consegue una perdita di gettito netta annua IRES di circa $1.036 \times 70\% \times 10\% \times 27,5\% = 20$ milioni di euro. In termini di cassa, ipotizzando prudenzialmente un effetto già in sede di acconto e applicando una percentuale di acconto del 100% in considerazione della maggiore redditività dei soggetti interessati, si ha:

	2012	2013	2014
IRES	-20	0	0

in milioni di euro

Art. 4, comma 5 (art. 13 DL 201/2011, comma 8)

Emendamento versamenti IMU fabbricati rurali e strumentali

Relazione tecnica

La disposizione prevede, per i fabbricati rurali strumentali per i quali è prevista un'aliquota IMU del 2 per mille, il versamento dell'imposta in due rate pari al 30% in acconto e al 70% a saldo rispettivamente entro il mese di giugno e di dicembre, in luogo delle due rate di uguale importo previste dalla normativa vigente.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti in considerazione del fatto che i versamenti avvengono nello stesso anno previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, si dispone che per l'anno 2012 il versamento dell'Imu complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter del DL n. 201/2011 è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

La disposizione in esame è foriera di effetti positivi in termini di gettito IMU, prudenzialmente non quantificati.

Emendamento immobili inagibili e storici

Relazione tecnica

La proposta emendativa prevede:

1. Riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
2. Riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico;
3. Abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al fine di ricondurre gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico alla tassazione prevista per gli altri immobili.

1. Riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

Al fine di stimare la base imponibile relativa ai fabbricati inagibili sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi (Unico e 730) presentate nel 2010, selezionando gli immobili dichiarati nel quadro RB con i codici di Casi particolari "1" (immobile distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi) e "3" (immobile inagibile per altre cause).

In base a tali elaborazioni risultano circa 61.000 immobili dichiarati inagibili per un relativo ammontare di base imponibile IMU pari a 3,9 miliardi di euro. Al fine di tenere conto degli immobili non dichiarati (relativi ai soggetti con solo CUD o a mancate dichiarazioni) è stata incrementata la base imponibile del 25% (dal volume "Gli immobili in Italia" risulta che la quota di soggetti per i quali risulta presente il solo CUD o che non hanno compilato il quadro RB è pari al 19%; la quota di immobili non riscontrati in dichiarazione dei redditi è mediamente pari al 5,8%). Si stima quindi una base imponibile pari a 4,9 miliardi di euro.

Considerando un'aliquota ordinaria del 7,6 per mille, nell'ipotesi prospettata di riduzione della base imponibile del 50% si stima una perdita di gettito IMU di competenza annua di circa **-18,6 milioni di euro**.

2. Riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Si stima che gli immobili storici in esame appartengano sostanzialmente alle seguenti categorie catastali: A9, A11, B6, B7, A1, A8, A10, B4, D3 e D8.

In particolare, si ipotizza che gli immobili classificati nelle categorie A9, A11, B6 e B7 siano totalmente riconducibili ad immobili storici, mentre per quanto riguarda le rimanenti categorie A1, A8, A10, B4, D3 e D8 si ipotizza che gli immobili storici rappresentino una quota pari al 1%.

Sulla base dei dati di Fiscalità Immobiliare per l'anno 2009, si stima che l'IMU relativa agli immobili di categoria catastale A9, A11, B6 e B7 ed all'1% degli immobili delle categorie A1, A8, A10, B4, D3 e D8 ammonti a circa 78 milioni di euro.

Nell'ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile prevista dalla norma in esame, si stima quindi una perdita di gettito IMU di competenza annua di circa **-39 milioni di euro**.

3. Abrogazione del regime di favore per il reddito degli immobili di interesse storico o artistico

La normativa vigente prevede che il reddito degli immobili in oggetto sia determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo relative alla zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

Si stima che gli immobili storici in esame appartengano sostanzialmente alle seguenti categorie catastali: A9, A11, B6, B7, A1, A8, A10, B4, D3 e D8.

In particolare, si ipotizza che gli immobili classificati nelle categorie A9, A11, B6 e B7 siano totalmente riconducibili ad immobili storici, mentre per quanto riguarda le rimanenti categorie A1, A8, A10, B4, D3 e D8 si ipotizza che gli immobili storici rappresentino una quota pari al 1%.

Sulla base dei dati di Fiscalità Immobiliare per l'anno 2009 si stima quindi una rendita catastale relativa a tali immobili, rivalutata del 5%, di circa 18,1 milioni di euro per le Persone Fisiche, e di circa 77,3 milioni di euro per le Persone Giuridiche.

Persone Fisiche

Gli effetti di gettito della presente norma sono riconducibili sostanzialmente agli immobili locati.

Per quanto riguarda le Persone fisiche, si è ipotizzato che 1/3 di tale rendita sia adibito ad abitazione principale, 1/3 sia locato e che 1/3 sia a tenuto a disposizione. Mediante analisi condotte sui dati contenuti nella pubblicazione "Gli Immobili in Italia" (Dipartimento delle Finanze e Agenzia del Territorio – Anno 2011) per l'anno 2009, risulta che, a livello nazionale, per la generalità degli immobili, il canone dichiarato ai fini IRPEF è circa 8 volte la rendita catastale dell'immobile. In considerazione della particolarità degli immobili in esame, si ipotizza che il canone sia pari a 11 volte la rendita, ridotto del 20% per tener conto di una deduzione forfetaria media concessa ai redditi di locazione.

L'ammontare del nuovo reddito relativo ai canoni di locazione risulta, quindi, di circa 53,1 milioni di euro (18,1 mln x 1/3 x 11 x (1-20%)). Ipotizzando che la rendita utile ai fini del calcolo del reddito di fabbricati secondo il dettato della normativa vigente sia pari ad 1/3 della rendita catastale, si

stima una variazione di base imponibile ai fini IRPEF di circa 51,1 milioni di euro. Ipotizzando che circa il 50% delle locazioni sia tassato mediante applicazione della cedolare secca al 21%, applicando un'aliquota marginale media del 40% alla restante variazione di base imponibile, si stima un recupero di gettito IRPEF e cedolare secca, di competenza annua, di circa **15,6 milioni di euro**. Si stima inoltre un recupero gettito di addizionale regionale e comunale di circa, rispettivamente, **0,4 e 0,1 milioni di euro**.

Per quanto riguarda le Persone Giuridiche, si è ipotizzato che il 50% della rendita sia relativo ad immobili strumentali, il 30% sia locato e che il 20% abbia altri utilizzi. In relazione a quest'ultima tipologia residuale di utilizzi, in via prudenziale non si considerano effetti di recupero di gettito. In base alla medesima metodologia applicata per le Persone Fisiche, l'ammontare del nuovo reddito ai fini IRES relativo ai canoni di locazione degli immobili in esame risulta di circa 204,1 milioni di euro (77,3 mln x 30% x 11 x (1-20%)). Ipotizzando che la rendita utile ai fini del calcolo del reddito di fabbricato secondo il dettato della normativa vigente sia pari ad 1/3 della rendita catastale, si stima una variazione di base imponibile di circa 196,4 milioni di euro. Applicando un'aliquota media IRES del 22% alla variazione di base imponibile, il recupero di gettito IRES, di competenza annua è di circa **43,2 milioni di euro**.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2012, e che sia dovuto acconto (al 99%, in considerazione della tipologia prevalente di proprietari degli immobili in oggetto) già a partire dal primo anno di applicazione della norma, l'andamento del gettito di cassa risulta il seguente:

	2012	2013	2014
IRPEF/IRES/Cedolare	+58,2	+58,8	+58,8
Addizionale regionale	0	+0,4	+0,4
Addizionale comunale	0	+0,1	+0,1
Totale	+58,2	+59,3	+59,3

In milioni di euro

4. Effetti totali

Gli effetti totali di cassa risultano i seguenti:

	2012	2013	2014
IMU fabbricati inagibili	-18,6	-18,6	-18,6
IMU immobili storici	-39	-39	-39
IRPEF/IRES/Cedolare	+58,2	+58,8	+58,8
Addizionale regionale	0	+0,4	+0,4
Addizionale comunale	0	+0,1	+0,1
Totale	+0,6	+1,7	+1,7

In milioni di euro

Art. 4, comma 5 (art. 13 DL 201/2011, comma 10 e comma 11)

Emendamento IMU immobili dei Comuni

Relazione tecnica

L'emendamento dispone la rinuncia della quota erariale dell'IMU sugli immobili di proprietà dei Comuni, siti nel proprio territorio, nonché la rinuncia della quota erariale dell'IMU sugli immobili ex IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La disposizione si è resa necessaria in seguito alla disapplicazione del decreto legislativo n. 504/1992 il quale all'articolo 7, comma 1 prevedeva l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'ICI di tali immobili. Tale situazione comporta l'assoggettamento all'IMU degli immobili comunali che non siano destinati esclusivamente a compiti istituzionali con il conseguente aggravio di oneri per i Comuni relativamente alla quota di gettito IMU di spettanza erariale.

Al riguardo, si evidenzia che con riferimento agli immobili di proprietà dei Comuni, sulla base delle elaborazioni effettuate sulla banca dati integrata immobiliare, si stima una perdita di gettito erariale (50% del gettito IMU complessivo) di circa 303,9 milioni di euro.

Con riferimento, invece, agli immobili di proprietà degli ex IACP e Cooperative edilizie a proprietà indivisa, da informazione del settore risultano circa 750.000 unità immobiliari. Tenuto conto dell'entità della rivalutazione (60%) della rendita catastale, si stima che il gettito IMU su tali immobili sia di circa 140 milioni di euro.

Ipotizzando un abbattimento del 10% di tale gettito, per tener conto degli immobili siti al di fuori del territorio comunale, si stima che la rinuncia alla quota erariale, pari al 50%, comporti una perdita di gettito di circa 63 milioni di euro.

Complessivamente, pertanto, si stima che dalla disposizione in esame derivi una perdita di gettito su base annua di circa 366,9 milioni di euro (303,9 + 63).

Art. 4, comma 1-bis, lettera b) e comma 5 (art. 13 DL 201/2011, comma 2, comma 12-bis e comma 12-ter)

Ulteriori modifiche IMU

Relazione tecnica

La prima proposta contenuta nella norma modifica il comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 con l'intento di razionalizzare il presupposto impositivo dell'IMU sperimentale. In particolare, viene precisato il campo applicativo del tributo stesso, ricomprendendovi il possesso di qualunque immobile, compresi quindi anche i terreni incolti.

La seconda proposta (comma 12-bis dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011) prescrive che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune. Inoltre, si prevede che in deroga alle disposizioni concernenti i bilanci di previsione e a quelle in materia di approvazione delle delibere di approvazione dei tributi locali, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012. In particolare, nel caso di modificazioni successive alla deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta, contestualmente, la conseguente variazione del bilancio di previsione.

La norma, pertanto, permette ai Comuni di intervenire sulle misure delle aliquote e della detrazione dell'IMU successivamente alla disponibilità dei dati relativi agli incassi in acconto.

La terza proposta di modifica è diretta all'inserimento del comma 12-ter all'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, al fine di estendere l'obbligo dichiarativo anche agli immobili esenti dall'IMU. Viene, inoltre, confermata la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell'ICI e delle procedure di presentazione espletate attraverso il modello unico informatico.

L'ultima proposta modificativa è diretta ad evitare perdite di gettito per effetto della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, la quale prevede che l'IMU sostituisce anche l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati. In particolare, la norma prevede che gli immobili esenti dall'IMU continuano ad essere assoggettati all'IRPEF ed alle relative addizionali comunali e regionali.

Alle disposizioni in esame, stante la natura chiarificatoria e procedurale, non si ascrivono effetti in termini di gettito.

Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo

Relazione tecnica

La disposizione interviene sull'articolo 8 del decreto legge 16/2012 concernente le contestazioni di indeducibilità di costi o spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Soltanto nell'ultimo triennio, l'ammontare delle contestazioni relative all'indeducibilità dei suddetti costi ammontano a circa 10 miliardi di euro.

La proposta emendativa in esame, prevede al comma 1, sub 4-bis, che i costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi non sono deducibili non solo quando il Pubblico Ministero abbia esercitato l'azione penale ma anche qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale.

Inoltre, la proposta in esame precisa che il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi compete qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale.

Le modifiche in esame, pertanto, definiscono meglio l'ambito di applicazione del regime di indeducibilità dei costi e delle spese correlati a delitti non colposi, dando maggiore certezza all'intera disposizione in fase operativa.

Con riferimento agli effetti finanziari, si evidenzia che prudenzialmente, in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, alla disposizione attualmente contenuta nell'art. 8, commi 1-3, senza la proposta modifica, non erano stati ascritti effetti positivi, pur ravvisandone l'esistenza, in considerazione sia della maggiore incertezza applicativa sia della mancanza di dati puntuali concernenti le fattispecie in esame.

Tenuto conto delle modifiche disposte dalla proposta emendativa in esame, ed alla luce dei nuovi dati forniti dalla competente Agenzia delle Entrate si stima che la disposizione possa produrre un immediato recupero di gettito.

Gli effetti positivi in termini di adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati dalla disposizione, di ragguardevole entità in considerazione dell'ammontare dei costi e spese (circa 10 miliardi di euro, come sopraesposto), prudenzialmente non vengono stimati. Viceversa, si stima sempre in via prudenziale che gli effetti positivi si ottengano come recupero di sanzioni, nell'ipotesi che i

comportamenti dei soggetti non subiscano variazioni a seguito della disposizione. Tali effetti sono quantificabili in circa 200 milioni euro su base annua.

La previsione deriva in specie dalla seguente stima:

- costi o spese da reato contestati annualmente come riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti (50% del totale dei costi annualmente contestati nei termini anzidetti) 5 miliardi di euro;
- sanzioni applicabili (determinate applicando la sanzione minima del 25%) 1.250 milioni di euro. Ipotizzando che circa la metà dei contesti venga definito (600 milioni di euro), si perviene alla stima su base annua di **un incasso di circa 200 milioni di euro** (1/3 della sanzione). Per l'anno **2012** si stima prudenzialmente un maggior incasso di **150** milioni di euro.